

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Neri recante: “Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’articolo 16 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e l’articolo 5 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, prevedono che la Regione debba definire, d’intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali.

Conformemente all’iter previsto dalla citata norma regionale, è stato approvato il livello dei servizi minimi con deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 24 settembre 2018 e deliberazione di Consiglio regionale n. 347 del 16 novembre 2018, integrata con successiva deliberazione di Consiglio n. 354 del 29 novembre 2018.

La Giunta regionale, con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 36/2020, D.G.R. n. 230/2020, D.G.R. n. 366/2020), ha esercitato la facoltà di proroga dell’entrata in vigore del livello dei servizi minimi, posponendola fino al 31 dicembre 2021, termine ultimo previsto dal documento approvato dal Consiglio regionale.

Ad oggi, anche per via dell’emergenza sanitaria e dei suoi impatti sui servizi e sulla programmazione degli stessi, non è prevedibile l’integrale entrata in vigore delle regole stabilite nel livello dei servizi minimi a decorrere dal 1 gennaio 2022. Si propone pertanto una proroga dell’entrata in vigore dello stesso, prevedendo la possibilità di una progressiva e graduale applicazione delle regole ivi previste.

In particolare, con la presente legge si modifica il comma 10-bis dell’art. 23 della l.r. 35/2015, introdotto con legge regionale n. 39/2021. Alla luce della novella della presente legge, si dispone che l’entrata in vigore del livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 347 del 16 novembre 2018 rimane sospesa fino ai dodici mesi successivi al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Alla Giunta regionale è demandato il compito di stabilire le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi per il periodo successivo, fatta salva comunque la possibilità di nuova determinazione del livello dei servizi minimi secondo le modalità previste dall’articolo 5 della l.r. 35/2015.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che mirano a sostituire il comma 10-bis dell’art. 23 della l.r. 35/2015 nel senso di prorogare l’entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, prevedendo la possibilità di una progressiva e graduale applicazione delle regole ivi previste.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che non comporta alcuna nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale	---	---	---
2	Reca la clausola di invarianza in considerazione della natura ordinamentale della legge	---	---	---
3	Dispone l'entrata in vigore	---	---	---

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 Copertura finanziaria

Missione Programma Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 35/2015)

1. Il comma 10-bis dell'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente:

«10-bis. L'entrata in vigore del livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 347 del 16 novembre 2018 e s.m.i. è sospesa fino ai dodici mesi successivi al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi per il periodo successivo. È comunque fatta salva la possibilità di nuova determinazione del livello dei servizi minimi, secondo le modalità previste dall'articolo 5.»

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 11/01/2022

